

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1843-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) del Senato della Repubblica nella seduta del 15 dicembre 1966*

*(V. Stampato n. 1843)*

*modificato dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 2 febbraio 1967*

*(V. Stampato n. 3651)*

**presentato dal Ministro del Commercio con l'Estero**

**(TOLLOY)**

**di concerto col Ministro degli Affari Esteri**

**(FANFANI)**

**col Ministro del Bilancio**

**(PIERACCINI)**

**col Ministro del Tesoro**

**(COLOMBO)**

**col Ministro delle Finanze**

**(PRETI)**

**e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

**(ANDREOTTI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 6 febbraio 1967*

Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## TITOLO I.

*Assicurazione dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi nonchè ai prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero ed all'esecuzione di lavori all'estero.*

## Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere ed a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione, da imprese di assicurazione autorizzate a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449:

a) la garanzia dei crediti, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per l'esportazione di merci (anche se di provenienza estera in caso di forniture di impianti, e purchè facciano parte integrante degli impianti forniti) e di servizi o per la vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, nonchè dei pagamenti contrattualmente previsti durante il periodo di approntamento della fornitura o della prestazione dei servizi, relativamente ai rischi indicati ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5;

b) la garanzia dei costi sostenuti durante l'approntamento della fornitura o la prestazione dei servizi, relativamente ai rischi indicati al n. 4) dell'articolo 5;

c) la garanzia sui prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero per la vendita, relativamente ai rischi indicati al n. 8) dell'articolo 5;

d) la garanzia dei crediti, a medio termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per le operazioni previste nella precedente lettera a), relativamente ai rischi di insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 7;

e) la garanzia, nei casi in cui venga convenuta la clausola di « prezzo fisso » nel con-

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## TITOLO I.

*Assicurazione dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi nonchè ai prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero ed all'esecuzione di lavori all'estero.*

## Art. 1.

*Identico.*

a) la garanzia dei crediti, per capitale ed interessi, che le imprese italiane concedono per l'esportazione di merci e di servizi (anche se di provenienza estera, purchè facciano parte integrante della commessa) o per la vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, nonchè dei pagamenti contrattualmente previsti durante il periodo di approntamento della fornitura o della prestazione dei servizi, relativamente ai rischi indicati ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

tratto di fornitura, relativamente al rischio indicato al n. 7) dell'articolo 5;

f) la garanzia delle cauzioni, depositi, anticipazioni o caparre che le imprese italiane sono tenute a prestare all'estero, onde poter concorrere ad aste ed appalti indetti da Stati od enti esteri, relativamente ai rischi indicati ai nn. 5) e 9) dell'articolo 5.

Art. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere, in assicurazione o in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1:

a) la garanzia dei crediti, per capitale ed interessi, che le imprese nazionali concedono per l'esecuzione di lavoro all'estero, di studi e di progettazioni, nonché la garanzia relativa ad ogni altra somma inerente all'oggetto del contratto o spettante contrattualmente alle imprese, relativamente ai rischi indicati ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 9) dell'articolo 5;

b) la garanzia relativa all'esecuzione di lavori all'estero da parte di imprese nazionali in ordine ai costi sostenuti per lo studio e la progettazione, per le attrezzature ed i macchinari destinati all'allestimento dei cantieri anche se di provenienza estera quando il loro impiego sia richiesto da esigenze tecniche o dalla espressa richiesta del committente estero, e per l'esecuzione di lavori compresi quelli provvisionali, relativamente ai rischi indicati al n. 4) dell'articolo 5;

c) la garanzia relativa alle attrezzature, ai macchinari, all'allestimento dei cantieri ed alle opere provvisionali, relativamente al rischio indicato al n. 8) dell'articolo 5;

d) la garanzia, nei casi in cui venga convenuta nel contratto la clausola di « prezzo fisso », relativamente al rischio indicato al n. 7) dell'articolo 5;

e) la garanzia dei crediti, a medio termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per le operazioni previste nella precedente lettera a), relativamente

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

f) *identica*.

Art. 2.

*Identico*.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

ai rischi di insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 7.

Art. 3.

La garanzia assicurativa, nel caso di lavori all'estero, può essere concessa all'impresa italiana anche se il contratto per l'esecuzione dei lavori all'estero sia stato stipulato da imprese aventi sede nel Paese in cui si eseguono i lavori nelle quali, qualunque sia la loro forma giuridica, vi sia partecipazione diretta o indiretta di capitale dell'impresa italiana. In tal caso, la copertura assicurativa sarà commisurata all'entità della partecipazione italiana alle imprese aventi sede all'estero, salvo che si accerti una maggiore effettiva partecipazione dell'impresa italiana all'esecuzione dei lavori, degli studi e delle progettazioni.

Art. 4.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1, la garanzia dei crediti, a breve termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per esportazioni di merci e servizi, per l'esecuzione di lavori all'estero, di studi e di progettazioni, nonchè dei crediti derivanti dalla vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, relativamente ai rischi di insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 7.

Art. 5.

Le assicurazioni e le riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma dell'articolo 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* e *f)*, e dell'articolo 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* sono quelle relative ai rischi cui è esposto l'operatore italiano in dipendenza di:

1) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

che si verifichino in un Paese diverso dall'Italia;

2) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone che si verifichi in un Paese diverso dall'Italia;

3) moratoria generale di pagamento disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

4) sospensione o revoca di commessa in dipendenza degli eventi di cui ai nn. 1), 2) e 3) del presente articolo oppure impossibilità di dare esecuzione al contratto sia a causa del verificarsi degli eventi di cui ai predetti nn. 1), 2) e 3) sia a causa di disposizioni emanate dal Governo italiano o di atti o fatti del Governo del Paese del committente o di Paese terzo, sia a causa di atto unilaterale ed arbitrario di risoluzione da parte del committente nell'ipotesi che questi sia uno Stato od un ente pubblico;

5) difficoltà di trasferimenti valutari che comportino ritardo nell'incasso da parte dell'assicurato di qualsiasi somma dovuta dal committente, in qualsiasi valuta, in conformità delle pattuizioni contrattuali;

6) mancato pagamento per qualsiasi ragione esso si verifichi, quando committente sia uno Stato, ente pubblico estero, ovvero un privato il cui pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a ciò autorizzato;

7) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'approntamento della fornitura o l'esecuzione dei lavori;

8) distruzione, danneggiamento, in dipendenza degli eventi previsti ai precedenti nn. 1) e 2), requisizione, confisca o rifiuto di autorizzazione alla riesportazione dei prodotti costituiti in deposito ovvero delle attrezzature, dei macchinari, dei materiali e degli impianti di cantiere, nonchè rifiuto di autorizzazione alla rimozione nel caso di esecuzione di lavori all'estero;

9) mancata o ritardata restituzione delle cauzioni, delle garanzie, delle trattenute o

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

dei depositi di somme, effettuati per poter concorrere ad aste ed appalti, ovvero ai fini dell'esecuzione del contratto, per cause non dipendenti da inadempimenti contrattuali dell'assicurato.

La copertura del rischio di cui ai precedenti nn. 4) e 8) può essere concessa anche indipendentemente da dilazioni di pagamento, con decorrenza dal momento in cui l'operatore italiano abbia dato inizio all'esecuzione del contratto.

Art. 6.

Nel caso che si verifichi uno degli eventi di cui ai nn. 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5 possono essere concordate tra l'Istituto nazionale delle assicurazioni e l'assicurato la risoluzione del contratto, l'interruzione o la prosecuzione della fornitura o dei lavori, degli studi e delle progettazioni, previa determinazione della misura dell'indennizzo da pagare all'assicurato.

Art. 7.

Le assicurazioni e le riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma della lettera *d*) dell'articolo 1, della lettera *e*) dell'articolo 2 e dell'articolo 4 sono quelle relative ai rischi di insolvenza dei debitori esteri, risultante:

1) per l'insolvenza di diritto:

*a*) dalla dichiarazione di fallimento del debitore o da ammissione alla procedura di concordato preventivo oppure da un atto giudiziario avente la medesima portata;

oppure

*b*) dalla conclusione di un concordato extra-giudiziario opponibile dal debitore a tutti i suoi creditori;

2) per l'insolvenza di fatto:

*a*) dall'accertamento, per atto di sequestro, pignoramento o analogo atto di

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 6.

*Identico.*

Art. 7.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

pubblico ufficiale, della mancanza di beni assoggettabili a misure esecutive;

oppure

b) dalla dimostrazione all'assicuratore da parte dell'assicurato che la situazione del debitore è tale che un pagamento anche parziale è improbabile e che un'esecuzione forzata, anche di tipo concorsuale, può prevedersi di risultato trascurabile, in rapporto all'ammontare delle spese giudiziarie da sostenere;

oppure

c) in ogni caso, dal ritardo del pagamento alla scadenza del termine costitutivo del sinistro, non dovuto a inadempienza contrattuale.

## TITOLO II.

*Crediti finanziari - Assistenza ai Paesi in via di sviluppo.*

### Art. 8.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere in assicurazione o in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1, la garanzia dei crediti di carattere finanziario, per capitale e interessi, che gli Istituti od Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono a Stati, a banche centrali estere, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri, relativamente ai rischi contemplati ai nn. 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5 ed all'articolo 7, semprechè detti crediti siano destinati ad uno dei seguenti scopi:

a) finanziamento di esportazioni italiane o di attività a queste collegate;

b) finanziamento dell'esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero da parte di imprese nazionali;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

## TITOLO II.

*Crediti finanziari - Assistenza ai Paesi in via di sviluppo.*

### Art. 8.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

c) contributo al miglioramento della situazione economica o monetaria del Paese beneficiario.

Art. 9.

Nei casi in cui i crediti previsti all'articolo 8 vengano concessi sotto forma di assunzione a fermo di titoli obbligazionari, emessi dallo Stato, ente o impresa estera beneficiaria del credito, l'assicurazione contratta dagli Istituti finanziari garantisce i titoli, in tal modo emessi od acquistati, nei confronti dei loro portatori relativamente ai rischi da essa coperti.

Art. 10.

Ai fini della concessione della garanzia di cui al n. 6) dell'articolo 5, il mancato pagamento va riferito: a) allo Stato o ente pubblico estero, che abbia ricevuto il finanziamento oppure che abbia emesso, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, i titoli obbligazionari; b) all'ente o impresa privati che abbiano ricevuto il finanziamento o emesso i titoli, purchè il pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a ciò autorizzato.

Per le garanzie di cui al precedente articolo 8, il Comitato di cui all'articolo 24 potrà autorizzare il pagamento frazionato dei premi di assicurazione, calcolati in ragione di anno, in modo che le rate di premio siano rapportate agli interessi dovuti dal debitore estero.

Art. 11.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato — oltre a quanto previsto dall'articolo 16 — ad assumere, da solo od in consorzio, dagli Istituti od Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, i titoli relativi ai crediti derivanti agli stessi

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 9.

*Identico.*

Art. 10.

*Identico.*

Art. 11.

*Identico.*



(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

dai finanziamenti di cui all'articolo 8, nonché a concedere sui medesimi anticipazioni o riporti agli istituti stessi, con l'osservanza — in tali ultime ipotesi — delle norme di cui all'articolo 18.

Il Mediocredito centrale è, altresì, autorizzato a compiere dette operazioni anche a fronte di:

a) titoli in lire italiane o in valuta estera emessi dagli Istituti od Aziende di credito avanti previsti, rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori o di titoli pubblici o privati pervenuti a detti Istituti od Aziende in dipendenza dei finanziamenti di cui al precedente articolo 8;

b) titoli obbligazionari, in lire italiane od in valuta estera, emessi, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2410 del Codice civile, dagli Istituti od Aziende di credito predetti a fronte dei finanziamenti dagli stessi concessi ai sensi del precedente articolo 8.

Per effetto delle operazioni di cui al comma precedente e per la quota afferente a dette operazioni, il Mediocredito centrale ha speciale prelazione sui rimborsi dei finanziamenti a fronte dei quali sono state emesse le obbligazioni di cui alla precedente lettera b).

#### Art. 12.

Il Ministero del commercio con l'estero di concerto con il Ministero del tesoro ed il Ministero degli affari esteri può autorizzare gli Istituti e le Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ad operare da soli o in consorzio tra loro e con enti o banche esteri per la concessione a Stati o banche centrali esteri di crediti finanziari destinati al consolidamento ed allo sviluppo economico di detti Stati o di loro aree depresse.

Per le operazioni previste al comma precedente può essere autorizzata anche la corresponsione di contributi agli interessi a fa-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

#### Art. 12.

Il Ministero del commercio con l'estero di concerto con il Ministero del tesoro ed il Ministero degli affari esteri può autorizzare gli Istituti e le Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ad operare da soli o in consorzio tra loro e con enti o banche esteri per la concessione a Stati o banche centrali esteri di crediti finanziari destinati al consolidamento ed allo sviluppo economico di detti Stati.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

vore degli Istituti ed Aziende di credito italiani stessi.

Alle operazioni di cui al primo comma si estendono le disposizioni previste per le operazioni di cui all'articolo 8.

Art. 13.

I titoli di credito comunque emessi a fronte delle operazioni di cui agli articoli 8 e 12 sono sottoposti al regime fiscale di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Art. 14.

Gli stanziamenti già autorizzati con le leggi 31 dicembre 1962, n. 1834, e 10 novembre 1963, n. 1532, nonché quelli che dovessero essere autorizzati allo stesso titolo con altre leggi saranno trasferiti, alle singole scadenze dei periodi indicati nelle leggi medesime, al Mediocredito centrale per essere utilizzati per la corresponsione di contributi agli interessi in ordine alle operazioni di cui al secondo comma del precedente articolo 12.

I rapporti tra il Ministero del tesoro ed il Mediocredito centrale, inerenti alla gestione dei fondi di cui sopra, saranno disciplinati con apposite convenzioni.

Art. 15.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere, in assicurazione o in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1, la garanzia dei crediti a breve termine che gli Istituti od Aziende di credito concedono a banche estere, purchè detti crediti siano strettamente legati ad esportazioni di merci italiane destinate al Paese beneficiario del credito, nonché delle conferme di apertura di credito, disposte da Istituti od Aziende di credito, per il pagamento di esportazioni di prodotti italiani relativamente ai rischi indicati ai nn. 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

*Identico.*

Art. 13.

*Identico.*

Art. 14.

Gli stanziamenti già autorizzati con le leggi 31 dicembre 1962, n. 1834, e 10 novembre 1963, n. 1532, nonché quelli che dovessero essere autorizzati allo stesso titolo con altre leggi, saranno trasferiti, alle singole scadenze dei periodi indicati nelle leggi medesime, al Mediocredito centrale per essere utilizzati per la corresponsione di contributi agli interessi in ordine alle operazioni di cui all'articolo 8 e al secondo comma del precedente articolo 12.

*Identico.*

Art. 15.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

TITOLO III.

*Finanziamento dei crediti a medio termine relativi all'esportazione di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero.*

Art. 16.

Il Mediocredito centrale compie, con gli Istituti e le Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, tutte le operazioni finanziarie relative a crediti nascenti da esportazioni di merci e servizi e da esecuzione di lavori all'estero, previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265.

Relativamente alle operazioni predette non vigono per il Mediocredito centrale le limitazioni di cui al primo ed al quarto comma dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni; gli Istituti e le Aziende di credito di cui all'articolo 19 della stessa legge sono autorizzati ad effettuare qualsiasi operazione finanziaria, anche sotto forma di sconto, sugli effetti concernenti le esportazioni suddette, anche se non previste dalle rispettive norme legislative e statutarie, fermi restando i limiti di somma stabiliti dalle norme stesse per i crediti che detti Istituti ed Aziende di credito possono concedere ad ogni singola impresa, nonchè le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, possono, a norma della legge stessa, operare.

Art. 17.

Le operazioni di cui all'articolo 16 possono essere compiute soltanto in corrispondenza di uguale dilazione di pagamento accordato dagli operatori nazionali ai committenti esteri e non possono aver durata superiore ai cinque anni, salvo che i crediti non siano assicurati per una durata superiore da una garanzia assunta per conto dello Stato italiano.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

TITOLO III.

*Finanziamento dei crediti a medio termine relativi all'esportazione di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero.*

Art. 16.

*Identico.*

Art. 17.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

La durata delle dilazioni di pagamento concesse dagli operatori nazionali ai committenti esteri è calcolata con le stesse modalità che saranno fissate per la durata delle garanzie con i decreti di cui all'articolo 27 della presente legge.

Art. 18.

I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, non potranno eccedere l'85 per cento del credito capitale concesso dall'operatore italiano al committente estero.

Gli Istituti e le Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dovranno, comunque, partecipare al finanziamento delle operazioni assumendo a proprio carico una quota non inferiore al 15 per cento dell'intervento del Mediocredito centrale.

I risconti e le anticipazioni di cui al presente articolo sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti espressi in valuta estera si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio italiano dei cambi, vevoli il primo giorno della settimana in cui si effettua l'operazione. Alla scadenza degli effetti e anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito centrale è calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per l'operazione di sconto o anticipazione.

Art. 19.

Il Mediocredito centrale provvederà alle operazioni finanziarie di cui agli articoli 11 e 16 della presente legge a valere sui fondi previsti dall'articolo 1 della legge 1° novembre 1957, n. 1087, dall'articolo 1 della legge 3 dicembre 1957, n. 1196, dall'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265 e dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 619.

Il Fondo di dotazione del Mediocredito centrale di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, è aumentato di lire ita-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 18.

*Identico.*

Art. 19.

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

liane 30 miliardi, mediante trasferimento allo stesso fondo di egual somma, tratta dalla dotazione di lire italiane 35 miliardi prevista dal secondo comma dell'articolo 25 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

In applicazione delle disposizioni del comma precedente, il Fondo autonomo istituito presso il Mediocredito centrale dall'articolo 25 della legge n. 635 del 5 luglio 1961, verserà al Bilancio dell'entrata la somma di lire italiane 20 miliardi. Corrispondentemente, la stessa somma sarà versata al Mediocredito centrale, in aumento del proprio Fondo di dotazione.

La somma di 10 miliardi di lire che, a norma della disposizione del secondo comma dell'articolo 25 della stessa legge n. 635 del 5 luglio 1961, dovrebbe essere versata al Fondo autonomo predetto, quale completamento della dotazione, sarà corrisposta al Mediocredito centrale, nell'esercizio 1967, a completamento dell'aumento stabilito dal secondo comma del presente articolo.

#### Art. 20.

Il Mediocredito centrale può effettuare operazioni finanziarie con gli Istituti e le Aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria, con Enti ed Istituti di diritto pubblico, con istituti assicurativi e previdenziali e con istituti finanziatori esteri. All'uopo il Mediocredito centrale può cedere i titoli da esso posseduti, munendoli, ove necessario, della propria girata, ovvero può costituirli in pegno.

Rimangono ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1957, n. 1196 e, nei riguardi delle Aziende di credito, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

#### Art. 21.

Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

In applicazione delle disposizioni del comma precedente, il Fondo autonomo istituito presso il Mediocredito centrale dall'articolo 25 della legge 5 luglio 1961, n. 635, verserà al bilancio dell'entrata dello Stato la somma di lire italiane 20 miliardi. Corrispondentemente, la stessa somma sarà versata al Mediocredito centrale, in aumento del proprio Fondo di dotazione.

*Identico.*

#### Art. 20.

*Identico.*

#### Art. 21.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

effettuate a norma degli articoli 11 e 16 dal Mediocredito centrale ed il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni di finanziamento previste dall'articolo 20, il Tesoro dello Stato corrisponderà al Mediocredito centrale con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge un contributo pari all'1,50 per cento calcolato annualmente sull'importo residuale delle operazioni predette, nella media dei dodici mesi precedenti secondo i dati comunicati dal Mediocredito centrale.

Art. 22.

Si applicano a favore del Mediocredito centrale, per le operazioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed a favore degli Istituti ed Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge stessa, le disposizioni di cui al terzo comma del citato articolo 18.

TITOLO IV.

*Disposizioni comuni.*

Art. 23.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni terrà una gestione separata e distinta, suddivisa in assicurazione ed in riassicurazione, per i rischi contemplati nella presente legge.

Art. 24.

Alla gestione tenuta, per conto dello Stato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sovrintende un Comitato così composto:

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero del bilancio;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 22.

*Identico.*

TITOLO IV.

*Disposizioni comuni.*

Art. 23.

*Identico.*

Art. 24.

*Identico.*

*identico;*

*identico;*

*identico;*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro;

un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale della produzione industriale;

un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio — Ispettorato delle assicurazioni private;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale degli accordi commerciali;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle valute;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi;

un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;

un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

un rappresentante del Mediocredito centrale.

Possono essere nominati sostituti per i componenti del Comitato e chiamati a partecipare ai lavori dello stesso, con funzioni consultive, un rappresentante della Confederazione generale dell'industria, un rappresentante della Confederazione generale del commercio ed altre persone esperte nelle singole materie di discussione.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per l'industria e il commercio.

Con le stesse norme sono nominati il presidente ed il vice-presidente del Comitato.

Il Comitato ha il compito di provvedere:

a) alla determinazione delle condizioni di assicurazione;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

*identico;*

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ispettorato delle assicurazioni private;

*identico;*

*identico;*

*identico;*

un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

un rappresentante della Corte dei conti;  
*identico;*

*identico;*

*identico.*

*identico.*

*Identico.*

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

*Identico.*

*Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

b) all'accettazione dei rischi di cui agli articoli 5 e 7;

c) alla dichiarazione del sinistro ed alla determinazione dell'importo dell'indennizzo; nonché a quanto risulti utile al buon andamento della gestione.

Al fine di garantire il necessario coordinamento, il piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie, previsto dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1962, n. 265, dovrà essere predisposto dal Mediocredito centrale entro il 30 ottobre di ogni anno per il successivo anno finanziario, e sarà approvato, entro il successivo 30 novembre, con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e il Comitato di cui al presente articolo.

Il Comitato può esaminare i requisiti di ammissibilità all'assicurazione di operazioni per le quali il relativo contratto di fornitura non sia stato ancora stipulato e concedere una promessa di garanzia.

Il Comitato può concedere una garanzia o promessa di garanzia, mediante emissione di polizza globale di assicurazione per il complesso degli affari che le imprese esportatrici realizzino su uno o più mercati esteri.

Il Comitato può affidare ad un sottocomitato, costituito nel proprio seno e presieduto dal vice-presidente, l'esame preliminare degli argomenti di sua spettanza e, in via temporanea o per specifiche questioni, può demandare allo stesso sottocomitato la relativa delibera.

Il Comitato può affidare, altresì, ad un apposito gruppo l'accertamento della conformità alle sue deliberazioni delle polizze emesse dall'ente gestore.

Nei casi in cui sia necessario adottare una procedura di urgenza, all'assunzione dei rischi prevista alla lettera b) del precedente quinto comma, il Comitato potrà provvedere in adunanza a composizione ridotta, convocata dal presidente o dal vice-presidente, alla quale partecipino i rappresentanti dei

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) *identica*;

c) *identica*;

*identico*.

*Identico*.

*Identico*.

*Identico*.

*Identico*.

*Identico*.

*Identico*.



(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Ministeri nominati nel penultimo comma del presente articolo.

Con la stessa procedura di urgenza, potranno essere decise dal Comitato in composizione ridotta questioni riguardanti operazioni soggette alla procedura di consultazione preventiva tra gli organismi assicuratori della Comunità economica europea o tra altri organismi internazionali.

Le adunanze del Comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica del Comitato stesso, siano effettivi o sostituti, purchè di tale maggioranza facciano parte il presidente o il vicepresidente, un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio e un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero o i rispettivi sostituti.

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti, divenute esecutive ai termini dell'articolo 25, sono definitive.

Art. 25.

Le deliberazioni prese ai sensi dell'articolo 24 sono trasmesse in copia al Ministero del tesoro e diventano esecutive trascorsi 10 giorni dalla loro ricezione, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione dal detto Ministero. Tale termine è ridotto a 3 giorni non festivi per le deliberazioni riguardanti la riassicurazione.

Art. 26.

L'Istituto nazionale per il commercio estero, d'intesa con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, provvede alla istruttoria delle domande di assicurazione e di riassicurazione.

Per l'assolvimento di questi compiti è istituita presso l'Istituto nazionale per il commercio estero una apposita segreteria tecnica del Comitato alla quale il Ministero del commercio con l'estero fornisce la necessaria collaborazione dei propri uffici.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

*Identico.*

Le adunanze del Comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica del Comitato stesso, siano effettivi o sostituti, purchè di tale maggioranza facciano parte il presidente o il vicepresidente, un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero o i rispettivi sostituti.

*Identico.*

Art. 25.

*Identico.*

Art. 26.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 27.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del commercio estero, degli affari esteri e del bilancio, sentito il Comitato di cui all'articolo 24, sono determinati i limiti minimi e massimi dei premi annui di assicurazione e riassicurazione, i termini costitutivi di sinistro, i limiti entro cui le variazioni di costi sono indennizzabili, nonchè la durata e le quote massime delle garanzie assumibili in assicurazione ed in riassicurazione ai sensi dei Titoli I e II della presente legge.

Art. 28.

Le garanzie di cui all'articolo 1, lettere *a)*, *d)* ed *f)*, all'articolo 2, lettere *a)* ed *e)*, all'articolo 4, all'articolo 8, all'articolo 12 ed all'articolo 15 sono concesse nella stessa valuta nella quale è espresso il credito.

Le garanzie di cui alle lettere *b)*, *c)*, *e)* dell'articolo 1 e alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 2 sono concesse in lire italiane.

Per le garanzie espresse in valuta estera i premi e gli indennizzi sono liquidati e pagati in lire italiane al cambio del giorno della liquidazione.

Art. 29.

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata con il procedimento, le modalità ed i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle condizioni di polizza.

Dalla data del pagamento del relativo indennizzo l'assicuratore è surrogato in tutti i diritti dell'assicurato nascenti dall'operazione garantita. Nel caso di assicurazione dei rischi di cui agli articoli 5 e 7 l'Istituto nazionale delle assicurazioni, se in veste di riassicuratore, ha la facoltà di esercitare direttamente l'azione di surroga, anche nell'interesse dell'assicuratore. Per ogni singola rata, gli importi corrisposti dal debitore

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 27.

*Identico.*

Art. 28.

*Identico.*

Art. 29.

*Identico.*

Dalla data del pagamento del relativo indennizzo l'assicuratore è surrogato nei diritti dell'assicurato inerenti alle rate di credito per le quali è stato concesso l'indennizzo. Nel caso di assicurazione dei rischi di cui agli articoli 5 e 7 l'Istituto nazionale delle assicurazioni, se in veste di riassicuratore, ha la facoltà di esercitare direttamente l'azione di surroga, anche nell'interesse dell'assicuratore. Per ogni singola rata, gli importi corri-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

estero, dopo la data del pagamento dell'indennizzo stesso, a causa dell'operazione assicurata, e le somme recuperate saranno ripartiti secondo il principio dello scoperto proporzionale a ciascuna rata di credito anzichè dello scoperto obbligatorio sull'intero credito.

Art. 30.

Il Ministero del tesoro e il Ministero del commercio con l'estero sono autorizzati a stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e con l'Istituto nazionale per il commercio estero apposite convenzioni disciplinanti i rapporti reciproci insorgenti dall'applicazione della presente legge.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni può essere autorizzato dal Ministero del tesoro a concludere, per conto dello Stato, accordi di riassicurazione o di coassicurazione con Istituti italiani operanti nel settore dell'assicurazione dei crediti all'esportazione.

Con le modalità ed alle condizioni da stabilire con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro degli affari esteri, l'Istituto nazionale delle assicurazioni può essere autorizzato a concludere, per conto dello Stato, accordi di riassicurazione o di coassicurazione con istituti esteri operanti nel settore dell'assicurazione dei crediti all'esportazione.

I premi riscossi sono versati in un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, a nome dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. A tale conto saranno fatti affluire anche i premi riscossi o da riscuotere per garanzie concesse a norma della legge 5 luglio 1961, n. 635.

I premi riscossi saranno destinati dal Ministro del tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 24, al pagamento degli indennizzi previsti dalla presente legge, al pagamento delle spese previste dalle convenzioni di cui al primo comma del presente articolo, nonchè all'incremento annuale della dotazione del Fondo di cui all'articolo 32.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sposti dal debitore estero, dopo la data del pagamento dell'indennizzo stesso, a causa della operazione assicurata, e le somme recuperate saranno ripartiti secondo il principio dello scoperto proporzionale a ciascuna rata di credito anzichè dello scoperto obbligatorio sull'intero credito.

Art. 30.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Art. 31.

I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti, dati in pegno o comunque vincolati, interamente o parzialmente, a favore di terzi, anche indipendentemente dalla cessione del credito assicurato.

La cessione, il pegno o il vincolo hanno effetto nei confronti dell'assicuratore soltanto se gli siano stati comunicati.

TITOLO V.

*Fondo autonomo  
presso il Mediocredito centrale.*

Art. 32.

Presso il Mediocredito centrale è istituito un Fondo autonomo per la somministrazione di fondi necessari al pagamento degli indennizzi derivanti dall'applicazione della presente legge.

La dotazione del Fondo è costituita:

a) dalla somma di 5 miliardi di lire residuati in applicazione del secondo comma del precedente articolo 19, dal conferimento dei 35 miliardi di lire già previsti dal secondo comma dell'articolo 25 della legge 5 luglio 1961, n. 635;

b) dai versamenti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 30;

c) dalle somme recuperate ai sensi dell'articolo 29.

In caso di insufficienza di mezzi finanziari del Fondo, il Mediocredito centrale può essere autorizzato ad effettuare anticipazioni e ad emettere obbligazioni per il Fondo, dal Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Gli oneri per l'emissione degli eventuali prestiti obbligazionari previsti dal comma precedente ed i relativi ammortamenti saranno a carico del Fondo.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 31.

*Identico.*

TITOLO V.

*Fondo autonomo  
presso il Mediocredito centrale.*

Art. 32.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

In caso di insufficienza di fondi del Mediocredito centrale per le esigenze del finanziamento di operazioni di esportazione il Fondo autonomo può essere autorizzato dal Ministro del tesoro, ad effettuare anticipazioni allo stesso Mediocredito centrale.

Art. 33.

Alla gestione del Fondo autonomo di cui all'articolo 32 sovrintende lo stesso Comitato di cui al precedente articolo 24 la cui composizione è ridotta come appresso:

il presidente o il vice-presidente del Comitato;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle valute;

un rappresentante della Corte dei conti;

un rappresentante del Mediocredito centrale;

un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 34.

A tutti gli atti ed operazioni effettuate dal Mediocredito centrale, in veste di gestore del Fondo, sono estese le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 40 e 41 della presente legge.

Art. 35.

I rapporti, nascenti dalle operazioni che il Mediocredito centrale compie in relazione all'attività del Fondo, sono disciplinati da apposite convenzioni tra il Fondo e lo stesso Mediocredito, da sottoporre, sentito il Co-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 33.

*Identico.*

Art. 34.

*Identico.*

Art. 35.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

mitato di cui all'articolo 33, all'approvazione del Ministro del tesoro.

Il rendiconto della gestione sarà approvato dal Ministro del tesoro.

#### TITOLO VI.

##### *Disposizioni finali e transitorie.*

#### Art. 36.

Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dei Titoli I e II della presente legge, è fissato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato.

Qualora, al termine di ciascun anno finanziario, l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso risulti inferiore al limite fissato in applicazione del precedente comma, la differenza sarà portata in aumento del limite fissato per l'anno successivo.

Detta differenza potrà essere utilizzata solamente nell'esercizio in cui è stata riportata e le garanzie assunte fino alla concorrenza del suo ammontare non saranno computate ai fini del calcolo indicato nel precedente comma.

L'ammontare delle garanzie che si estinguono nello stesso anno in cui sono state assunte non viene computato ai fini dell'utilizzo delle disponibilità per l'anno medesimo e può, quindi, essere riutilizzato nel corso dell'anno stesso.

#### Art. 37.

In caso di liquidazione della gestione di cui all'articolo 23 della presente legge, gli utili e le perdite, ivi compresi quelli del Fondo autonomo di cui all'articolo 32, saranno di spettanza del Tesoro dello Stato.

#### Art. 38.

Le somme costituite dai versamenti di cui agli articoli 15 e 19 della legge 22 dicem-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

#### TITOLO VI.

##### *Disposizioni finali e transitorie.*

#### Art. 36.

*Identico.*

#### Art. 37.

*Identico.*

#### Art. 38.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

bre 1953, n. 955, all'articolo 36 della legge 5 luglio 1961, n. 635, esistenti in Tesoreria, al 30 giugno 1966, per lire 1.609.772.250 sul conto corrente infruttifero denominato « Fondo garanzia per far fronte ad eventuali perdite di cui all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1953, n. 955 » sono versate al bilancio entrate dello Stato.

Art. 39.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'applicazione della presente legge.

Art. 40.

I premi di assicurazione e di riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione di cui agli articoli 1, 2, 4, 8, 12, e 15 sulle eccedenze da esse assicurate al disopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'assicurato e semprechè l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal Comitato di cui all'articolo 24.

Sono, inoltre, esenti dalle imposte di bollo e di registro, nonchè dalla formalità della registrazione, tutti i contratti di assicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale, ivi compresi la cessione, il pegno e il vincolo a favore di terzi dei diritti derivanti dall'assicurazione.

Art. 41.

I benefici di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228, sono estesi anche agli effetti cambiari, ed equivalenti titoli esteri,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 39.

*Identico.*

Art. 40.

*Identico.*

Art. 41.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

emessi sia in Italia che all'estero all'ordine di operatori nazionali, quando vengano utilizzati per operazioni di finanziamento nell'ambito della presente legge e quale che sia la durata delle operazioni e degli effetti cambiari.

I titoli anzidetti, qualora non vengano originariamente utilizzati per gli scopi avanti specificati, debbono essere integrati di bollo nella misura vigente all'atto dell'integrazione stessa; l'integrazione è dovuta anche nel caso in cui i titoli utilizzati nell'ambito della presente legge siano ulteriormente negoziati dall'esportatore, salva l'ipotesi di girata per l'incasso. Dette integrazioni non comportano l'applicazione di penalità.

Resta fermo l'attuale trattamento tributario per le operazioni effettuate dal Mediocredito centrale e dagli Istituti ed Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Art. 42.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del tesoro e del commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere disposta la sospensione delle facoltà concesse dalla presente legge al Mediocredito centrale di effettuare le operazioni di cui agli articoli 11 e 16, quando le analoghe facilitazioni alle esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.

Art. 43.

Le garanzie concesse con deliberazione del Comitato di cui agli articoli 9 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, della legge 5 luglio 1961, n. 635, e successive modifiche ed integrazioni, divenute esecutive ai sensi degli articoli 11 delle stesse leggi, restano regolate dalle leggi medesime.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 42.

*Identico.*

Art. 43.

*Identico.*